

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA SEZIONE DI MILANO

COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 14 giugno 2024

Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Società ricorrente: Aurora Milano Open Bar

Sport: calcio a 7 - Open

Gara: Aurora Milano – OSG 2001

Comunicato Ufficiale di prima istanza: n° 37 del 12 giugno 2024

La società Aurora Milano Open Bar ha proposto ricorso avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo calcio a 7 di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 12.6.24 relativo alla gara Aurora Milano – OSG 2001 disputata il giorno 3.6.24, che ha così deciso: *“accertato d’ufficio che la squadra Aurora Milano Open Bar ha violato quanto previsto dal Regolamento Norme Generali consentendo al giocatore sig. Annunziata Filippo di prendere parte alla gara in posizione irregolare in quanto vincolato alla squadra Aurora Milano Calcio si delibera 1) di assegnare la perdita della gara alla squadra Aurora Milano Open Bar con il risultato tecnico convenzionale di 0 - 4; 2) di inibire sino al 20.10.2024 (1 mese) il Dirigente Responsabile della società ... a svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito del CSI (sanzione prolungata causa sospensione attività); 3) di irrogare un’ammenda di 70 euro alla società Aurora Milano Open Bar; 4) di assegnare 1 penalità utile ai fini dell’esclusione dal Torneo Primavera sulla base di quanto disposto dal Regolamento di Giustizia”*

A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente afferma che in realtà il giocatore Filippo Annunziata, inserito in distinta anche se tesserato per altra squadra della medesima società, non avrebbe in realtà preso parte alla gara.

Infatti, precisa sempre la ricorrente, la gara sarebbe stata disputata da Salvatore (e non Filippo) Annunziata, regolarmente tesserato.

Si sarebbe quindi trattato di un semplice errore nella compilazione della distinta.

Per tali ragioni la società Aurora Milano Open Bar chiede l’annullamento del provvedimento di prima istanza, dandosi atto della mera irregolarità formale della condotta contestata.

La presente Commissione, all’esito degli approfondimenti effettuati e dell’esperita istruttoria, non ritiene tuttavia il ricorso accoglibile sulla base delle seguenti motivazioni.

La distinta di gara rappresenta infatti atto ufficiale a tutti gli effetti così come la sottoscrizione da parte dei tesserati ne attesta e certifica la veridicità del suo contenuto.

La ricorrente, a dimostrazione del fatto che si sarebbe trattato di un mero errore di inserimento nella distinta, allega una serie di screenshots (da cui si evincerebbe che il giorno e l’ora in cui si è disputata la gara Annunziata Filippo era impegnato su altro campo) che tuttavia la presente

Commissione, in termini strettamente probatori, non può ritenere tali da superare il valore degli atti ufficiali e del riconoscimento effettuato dal DDG prima dell'inizio della gara.
Per tali motivi si ritiene di non poter intervenire sul provvedimento del Giudice di prima istanza.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante, Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciando

- rigetta il ricorso proposto dalla società Aurora Milano Open Bar
- dispone di trattenere la tassa per il ricorso

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 14 GIUGNO 2024